



Consiglio Comunale di Napoli
Gruppo Consiliare "MANFREDI SINDACO"

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

Ordine del Giorno

"Tassa bonifica sulla palude di Napoli e Volla"

PREMESSO

Che Il nucleo originario del comprensorio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla coincide con la vasta area pianeggiante che nel medioevo si estendeva dalle porte orientali della città fino alle pendici del complesso montuoso Somma - Vesuvio.

Nella seconda metà del Quattrocento Alfonso I d'Aragona, che da poco aveva scacciato da Napoli gli Angioini, distribuì i terreni della piana tra gli agricoltori più poveri, che vi impiantarono i fertili orti *d'e parule*.

Si trattava di terreni fertili e ricchi di acqua, perciò contesi tra pastori e agricoltori; e le acque stesse erano contese, se è vero che nel luogo chiamato "casa dell'acqua" la corrente dell'acquedotto della Bolla veniva divisa in due da un marmo partitore: una parte destinata attraverso una condotta chiusa alle fontane della città, l'altra rilasciata in un canale scoperto a servizio di ben undici molini funzionanti nella palude.

Ma si trattava anche di terreni infestati dalle zanzare e dalla malaria e impestati dai miasmi dei *fusari*, le vasche ove nel periodo angioino venivano macerati il lino e la canapa.

I primi tentativi di risanare e bonificare l'area risalgono al 1306 quando il sovrano ordinò il definitivo allontanamento dei *fusari* dall'area.

Nel 1485, sotto il regno di Ferrante d'Aragona, viene tracciato il fosso Reale, probabilmente il primo canale di bonifica delle paludi.

Furono i viceré spagnoli - prima don Pedro di Toledo, poi il suo successore conte di Lemos - a dare avvio alla grande opera dei Regi Lagni, per la bonifica dell'agro nolano e della Terra di Lavoro.

E fu dietro l'allarme e le proteste e il danno continuo delle popolazioni proprio alle porte della capitale, che nel 1616, il viceré conte di Lemos, su progetto dell'ing. Domenico Fontana, fece bonificare la zona, detta poi dei Regi Lagni, rettificando e arginando il corso del Clanio che infestava le terre comprese nel suo bacino.

Nei secoli successivi le acque delle paludi furono sempre più utilizzate, non solo per i mulini, ma anche, ormai in epoca borbonica, per azionare i magli della Reale Ferriera e per macinare la creta.

Furono protratti a lungo i lavori di bonifica delle paludi e fu affrontato il problema della manutenzione e della gestione dei canali di drenaggio, alle quali, fin dalla precedente era vicereali erano stati associati i proprietari dei fondi e dei mulini.

Con Decreto del 30 luglio 1856 venne delimitato il "raggio" dei terreni delle paludi di Napoli, Volla e contorni comprendendovi una superficie al tempo di circa 2.430 ettari. Dopo non molti anni la malaria scomparve e la plaga fu ridotta tutta a coltura in massima parte ortiva, così che il nome di paludi o paduli è rimasto a Napoli sinonimo di terreni ortivi. Il sistema di bonifica adottato fu quello per scolo naturale; le acque sorgive, che sgorgano abbondanti nel comprensorio, vennero condotte per corsi naturali opportunamente sistemati o convogliate in appositi canali artificiali che, insieme ai primi, confluivano a monte del ponte della Maddalena formando il cosiddetto fiumicello Sebeto. Per impedire, in una certa misura, l'interrimento dei canali di acque chiare si provvide alla costruzione di vasche di sedimentazione, in cui le acque alte depositavano, come depositano le proprie torbide prima di immettersi nei canali di acque basse.

Considerato

Che con deliberazione del 1894 l'allora amministrazione Provinciale di Napoli costituì il Consorzio bonifica delle paludi; certamente il più antico della Regione Campania, nonché fra i primi sorti in Italia.

Che nel 1896, con successiva delibera, divenuto operativo inizia a muovere amministrativamente i primi passi sul quel territorio che ancora tutela sotto il profilo della difesa idraulica ed igienico sanitario.

Rilevato

Che dopo oltre 100 anni, il consorzio bonifica delle paludi è ancora in vita, delimitato con D.P.G.R. n. 764 del 17.11.03 ha un'estensione di ettari 6.550 ed interessa i territori di 11 Comuni della Provincia di Napoli:

- Napoli ne ha 2.930
- Casalnuovo di Napoli ne ha 212
- Casoria ne ha 371
- Cercola ne ha 424
- Massa di Somma ne ha 301
- Pollena Trocchia ne ha 802
- Pomigliano d'Arco ne ha 84
- Sant'Anastasia ne ha 703
- San Giorgio a Cremano ne ha 23
- San Sebastiano al Vesuvio ne ha 76
- Volla ne ha 624

Rilevato altresì

Che Il Consorzio di Bonifica è un Ente di diritto pubblico economico a carattere associativo;

Che i Consorzi di Bonifica trovano i fondamenti giuridici della propria costituzione nel D. L. n. 215/1933;

Che le funzioni amministrative statali sui Consorzi di Bonifica sono state trasferite alle Regioni con DPR n.11/1972 e DPR n.616/1977;

Che il consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, costituito con deliberazioni della Deputazione Provinciale di Napoli 2 marzo 1894 e 28 febbraio 1896 ratificate dal Consiglio Provinciale rispettivamente con provvedimenti del 14 luglio 1894 (vistato dalla Regia Prefettura il 4 settembre successivo sotto il n. 29369) e del 3 giugno 1896 (vistato dalla Regia Prefettura il 30 luglio 1896 sotto il n. 26544) ai sensi della legge 25 giugno 1882, n. 869 e del regolamento 7 settembre 1887, n. 4963, nonché con delibera della Giunta Regionale Campania n. 9241 del 22.12.1983, è retto dallo Statuto nonché dalle leggi e regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di bonifica;

Che la Regione Campania con L.R. n. 4/2003 (che sostituisce la L.R. n. 23/1985) ha determinato (art. 33) il riordino e la limitazione dei comprensori di bonifica "ai fini della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni dei Consorzi di Bonifica in rapporto alle esigenze di unitarietà della programmazione e attuazione degli interventi di competenza";

Che i comprensori di bonifica integrale sono stati ridefiniti tenendo conto degli ambiti di riferimento delle Autorità di Bacino individuate dalla Legge n. 183/1989 e dalla L.R. n. 8/1994, ovvero dei bacini idrografici. Sono stati individuati 7 comprensori:

- 1) Volturno - Garigliano
- 2) Medio Volturno - Calore
- 3) Sarno
- 4) Sele
- 5) Alento
- 6) Ufita
- 7) Tanagro

In tali comprensori possono agire più Consorzi; in particolare, il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla ricade nel Comprensorio di bonifica "Volturno-Garigliano", comprendente i bacini rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Bacini Flegrei, Volla, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei Comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno-Garigliano, da Capua alla foce del fiume;

Che il Consiglio Regionale, sempre con L.R. n. 4/2003, ha fatto ricadere l'attività di bonifica (intesa come servizio di difesa idraulica dalle acque scolanti) nella Difesa del Suolo, ridefinendo gli ambiti di competenza dei Consorzi di Bonifica;

Che i rapporti con gli Enti Locali (Provincia, Comune, ATO) e le modalità di finanziamento delle attività consortili sembra che siano tuttora in fase di definizione, da parte della Regione Campania;

Che con Deliberazione n. 3296 del 21/11/2003, la Regione Campania ha definito i criteri e le metodologie per la redazione dei Piani di Classifica, ovvero le specifiche direttive per il trasferimento ed il riparto della spesa;

Considerato

Che il consorzio di bonifica Napoli /Volla si mantiene con il contributo, dei proprietari degli immobili, che sono poste per legge a loro carico;

che esse riguardano le spese annualmente sostenute per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e quelle necessarie per il funzionamento del Consorzio, quote relative alla esecuzione delle opere di competenza statale e regionale, quando non siano poste a totale carico dello Stato e della Regione e, in generale, per il raggiungimento di tutti i suoi fini istituzionali, a norma di quanto contenuto all'art. 59 del R.D. n° 215/1933.

Considerato altresì

Che il contributo può essere chiesto solo se vengono attuate opere di salvaguardia idraulica degli immobili per prevenire dissesti idrogeologici e allagamenti;

Che l'attività del Consorzio non è necessaria per quei fabbricati che si trovino in un contesto edificato, un contesto urbano»;

Che è facile comprendere il motivo, l'esistenza dell'impianto fognario comunale, gestito da Abc, serve a convogliare le acque nere e a garantire la salvaguardia idraulica delle abitazioni,

Che non si comprende quindi quale opere di bonifica il Consorzio effettui in favore dei contribuenti;

Che il contributo per la bonifica delle acque reflue preteso dai Consorzi sarebbe un doppione da pagare per i cittadini, ed esso risulta già pagato dai consumatori ai Comuni o alle società affidatarie che addebitano agli utenti i costi di depurazione dell'acqua».

Che nella maggior parte dei casi i cittadini si trovano a pagare due volte a due enti diversi lo stesso servizio;

Che la Consulta con varie sentenze ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della pretesa di tali tributi e più in particolare, con la recente sentenza n.188/2018, ha dichiarato incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario.

Che la tassa insomma non può essere legata al possesso di un immobile ma ad una specifica attività di depurazione o di bonifica effettivamente svolta e documentabile,

Che esiste un difetto di trasparenza del piano di classifica degli immobili con cui si stabiliscono i parametri per la quantificazione del dovuto rispetto alle opere di bonifica.

Che, sull'argomento, sono state fornite importanti precisazioni dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996, ha sancito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non può ritenersi provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il beneficio, dunque, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondo.

Rilevato

Che sembra dagli atti pubblicati dal sito istituzionale che, negli ultimi cinque anni, nessuna opera è stata realizzata sul territorio Napoletano, in particolare sul territorio delle IV Municipalità;

Che i cittadini residenti si vedono ancora recapitare ogni anno una lettera con allegato bollettino per il pagamento di una tassa per la bonifica delle paludi Napoli /Volla;

Rilevato altresì

Che la recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 (G. Uff. 15.10.08) riporta all'attenzione degli operatori del diritto e di numerosi contribuenti la discussa fattispecie degli oneri per il servizio di depurazione acque reflue imposti anche in assenza o non funzionalità del relativo servizio da comuni, solerti concessionari del servizio idrico o dagli A.T.O.

L'Alta Corte decidendo sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Gragnano (NA) con 3 Ordinanze del 3, 31 maggio e 16 settembre 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Impegna Il SINDACO di Napoli e gli Assessori competenti

VERIFICARE DI

Ammettere in atto ad horas tutte le procedure idonee affinché i cittadini napoletani, in particolare quelli residenti nella Zona Est, non versino più il contributo economico che risulta nel pratico una doppia tassa per una parte dei cittadini napoletani.

Il Consigliere del Comune di Napoli
Luigi Musto

Luigi Musto
Giuseppe Quarta (MANESCA)

Luigi J. (NL)
Giuseppe Lavastrello (FI)

Alessandra Cennamo

Roberto Ricci (MATERNO)

Roberto M. (P.D.)

Rosario Borrelli (MANESCA)

Rosario Quarta (MATERNO SOLIDALE EUROPEA VERDE)

Luigi Musto
Giuseppe Quarta (MANESCA)
Roberto Ricci (MATERNO)

Antonio Costo (MATERNO)
Roberto Ricci (MATERNO)